

AVVISO

INTERVENTI VOLTI AL SOSTEGNO DELLA MOROSITA' INCOLPEVOLE - FONDI RIPARTITI CON D.G.R. N. XI/5395 DEL 18/10/2021.

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale del 21/02/2022, con il presente avviso si rende noto che è stato approvato il seguente bando:

MISURA A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL MERCATO LIBERO E DESTINATARI DI ATTO DI INTIMAZIONE DI SFRACTO PER MOROSITA', CHE PREVEDE L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER:

SANARE LA MOROSITA' INCOLPEVOLE;

RISTORARE LA PROPRIETA' IN CASO DI DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILASCIO DELL'IMMOBILE;

ASSICURARE IL VERSAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE PER LA STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE;

ASSICURARE IL VERSAMENTO DI ALCUNE MENSILITA' RELATIVE A UN NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO.

FINALITA' E CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

La misura è rivolta a nuclei familiari in condizione di morosità incolpevole, come definita dal DM del 14/05/2014¹, che abbia causato la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale. Per consistente riduzione della capacità reddituale, si definisce una diminuzione delle entrate del nucleo familiare, rispetto all'anno precedente, pari ad almeno il 20%.

Il richiedente, ai sensi del Decreto 30/03/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in possesso di un reddito ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a euro 35.000,00 o un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a euro 26.000,00;
- essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;

¹ MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 maggio 2014

Art. 2

Criterio di definizione di morosità incolpevole

1. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.



Regione Lombardia
LA GIUNTA



COMUNE DI BORGOSATOLLO

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI ALLA PERSONA Via Roma, 13 - 25010, Borgosatollo (BS)
Tel. 030/2507209 Email: assistenza@comune.borgosatollo.bs.it

- avere la cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno.

Il richiedente e ciascun componente del nucleo familiare non devono essere titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Costituisce **criterio preferenziale** per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Non possono accedere al contributo i soggetti (inquilini) che ne hanno già beneficiato in passato ai sensi delle precedenti delibere sulla morosità incolpevole; il controllo di tale requisito è in capo al Comune.

I contributi concessi con il presente provvedimento non sono cumulabili con il c.d. reddito di cittadinanza. Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 1 del DM 30/07/2021, il Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunica a INPS la lista dei locatari che hanno fruito del contributo, ai fini della eventuale compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO EROGABILE

Il Comune determina ed eroga agli aventi diritto un contributo in relazione all'entità della morosità incolpevole accertata nel proprio territorio, e tenuto conto delle risorse finanziarie attribuite dalla Regione, pari a complessivi euro 64.812,86. L'importo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole non può superare l'importo di euro 12.000,00, ed è rapportato alle seguenti finalizzazioni, ai sensi del Decreto 30/03/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

- a) fino a un massimo di euro 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino a un massimo di euro 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione, contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto, anche a canone inferiore rispetto al libero mercato. Per il riconoscimento del contributo, i nuovi contratti di locazione, anche in un Comune diverso da quello di residenza, devono essere stipulati preferibilmente a canone

concordato, ma potranno anche essere a canone convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato. Sono esclusi i nuovi contratti di locazione per i Servizi Abitativi Pubblici (SAP).

GRADUAZIONE PROGRAMMATA DELLA FORZA PUBBLICA NELL'ESECUZIONE DEGLI SFRATTI

Il Comune acquisirà ogni informazione utile per la compilazione degli elenchi dei soggetti morosi incolpevoli che hanno i requisiti per beneficiare del contributo previsto dal decreto ministeriale e dalle Linee Guida Regionali. Tali elenchi saranno trasmessi alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo per l'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

ISTRUTTORIA E MODALITA' DI EROGAZIONE

Le domande, redatte sull'apposito modulo allegato e corredate da ogni idonea documentazione e dichiarazione, potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del bando fino al **30/11/2022 entro le ore 12**, previo appuntamento all'ufficio Servizi Sociali (tel. 0302507239-250) o tramite mail (contributi@comune.borgosatollo.bs.it).

Il Comune, provvederà a comunicare all'interessato l'esito delle verifiche effettuate in ordine al possesso dei requisiti di accesso e delle condizioni di incolpevolezza della morosità, secondo quanto previsto dal Decreto 30/03/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e dalla D.G.R. n. XI/5395/2021.

Il termine per la conclusione del procedimento di verifica della condizione di morosità incolpevole è pari a 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Tale termine non potrà essere ridotto in relazione all'imminenza dell'esecuzione dello sfratto.

Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata.

Per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

L'eventuale erogazione del contributo avverrà in base a quanto previsto dal presente Avviso, a seguito di specifica istruttoria della domanda in relazione alla concreta destinazione del contributo in essa dichiarata, e comunque sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La dichiarazione di destinazione del contributo indicata nella domanda non è da considerarsi vincolante e potrà essere modificata in sede di erogazione del contributo in relazione alle differenti soluzioni individuate dagli interessati per risolvere la propria condizione abitativa, in seguito all'avvio delle procedure di intimazione di sfratto o a provvedimento di rilascio esecutivo (già intervenuto o intervenuto dopo la presentazione della domanda).

DOCUMENTI NECESSARI

- Modulo di domanda compilato;
- copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, art. 38, comma 3) in corso di validità;
- contratto di locazione e ricevute di avvenuta registrazione;
- intimazione di sfratto;
- documentazione attestante la morosità incolpevole (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lettera di licenziamento, comunicazione di riduzione attività lavorativa, comunicazione di sospensione del lavoro, contratto di lavoro scaduto, certificato medico o della struttura



Regione Lombardia
LA GIUNTA



COMUNE DI BORGOSATOLLO

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI ALLA PERSONA Via Roma, 13 - 25010, Borgosatollo (BS)
Tel. 030/2507209 Email: assistenza@comune.borgosatollo.bs.it

sanitaria o ospedaliera, certificazione infortunio, fatture/ricevute fiscali relative alle spese mediche);

- attestazione ISEE in corso di validità;
- copia del permesso di soggiorno valido o carta di soggiorno (per cittadini extracomunitari);
- copia dell'attestazione della regolarità del soggiorno (per cittadini comunitari);
- documentazione attestante le condizioni che costituiscono criteri preferenziali.

DISPOSIZIONI E CONTROLLI

Il Comune verifica che il richiedente ovvero ciascun componente del nucleo familiare non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Il Comune svolgerà controlli a campione ai sensi della normativa vigente per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate dal beneficiario. Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procede alla revoca del beneficio, attiva le procedure di recupero e ne dà comunicazione a Regione Lombardia.

INFORMAZIONI

Ufficio Servizi Sociali: tel. 0302507250-239, mail contributi@comune.borgosatollo.bs.it.

Il presente Avviso e il Modulo di domanda sono disponibili sul sito internet istituzionale www.comune.borgosatollo.bs.it.

PRIVACY

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo n. 679/2016) si rende noto che:

- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso, potranno essere comunicati ad altri Soggetti/Enti/Società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento amministrativo e la valutazione di ammissione al beneficio;
- il dichiarante ha diritto, all'accesso, all'aggiornamento e rettifica, all'opposizione al trattamento, alla cancellazione e limitazione all'utilizzo dei suoi dati personali;
- il Titolare del trattamento è il Comune di Borgosatollo nella persona del Sindaco/Rappresentante legale dell'Ente e il Responsabile del trattamento interno all'Ente è il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona;
- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è l'Assistente Sociale.